

Commissione Tax&Legal, Approfondimenti, maggio 2018

a cura di Fabrizio Cancelliere e Armando Tardini (Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati)

Risposta (non pubblica) all'interpello n. 956-39/2018: profili fiscali della detenzione di criptovalute da parte di persone fisiche residenti in Italia

I Bitcoin, ma più in generale le criptovalute e la tecnologia blockchain su cui le stesse si basano, stanno riscuotendo un sempre maggiore interesse da parte degli investitori nazionali e internazionali. Ne sono una prova le numerose start-up innovative ad oggi presenti sul mercato internazionale attive nello sfruttamento e implementazione della citata tecnologia e nel supporto alle ICO (Initial Coin Offering), così come anche l'impennata di interesse – di matrice principalmente speculativa – registrata tra i piccoli investitori a cavallo di inizio anno.

Tuttavia, al di là del clamore mediatico, il quadro normativo risulta ancora poco chiaro e troppo frammentario a livello sistematico.

In questo quadro, ha assunto dunque particolare importanza l'intervento dell'Agenzia delle Entrate in un documento di prassi (la risposta all'interpello n. 956-39/2018, rilasciato dalla Direzione regionale della Lombardia lo scorso 22 aprile) che, sebbene non pubblico, ha il vantaggio di fornire indicazioni su quale sia la posizione dell'Amministrazione finanziaria italiana su questo innovativo tema. Per contro, il documento offre soluzioni parziali, in quanto rivolte a definire il corretto trattamento fiscale in capo ai soli investitori persone fisiche, e sotto certi profili sindacabili.

I chiarimenti forniti con la risposta all'interpello n. 956-39/2018

Va in premessa ricordato che l'unico documento ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate sul tema criptovalute è la Risoluzione del 2 settembre 2016, n. 72/E, con la quale l'Amministrazione finanziaria – sulla scia dei principi sanciti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea C-264/14 – ha chiarito che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale (e viceversa) rientrano tra le operazioni “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/Ce. Per l'effetto, l'attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin o altre valute virtuali, svolta in modo professionale e abituale, costituisce un'attività produttiva di reddito d'impresa, come tale rilevante ai fini dell'IRES e dell'IRAP, mentre ai fini IVA rileva quale prestazione di servizio esente ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 3), del d.P.R. n. 633/1972. Peraltro, secondo l'Agenzia delle Entrate, le società che svolgono professionalmente l'attività di negoziazione di monete virtuali sono tenute agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione nonché di segnalazione all'Uif (unità di informazione finanziaria) previsti dal Decreto legislativo n. 231/2007. Con riferimento ai clienti, o in generale alle persone fisiche che detengono criptovalute al di fuori dell'attività d'impresa, l'Agenzia si è espressa a favore dell'equiparazione delle valute virtuali a quelle estere aventi corso legale, precisando che “*le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa*”. Al di là della sindacabilità di tale posizione, la stessa è stata declinata in termini forse eccessivamente generici, senza un adeguato coordinamento con la normativa fiscale nazionale: come è noto, infatti, secondo l'articolo 67 del d.P.R. n. 917/1986 (c.d. TUIR), sono imponibili non solo le cessioni a termine di valute estere, ma anche quelle a pronti, seppure al ricorre di talune condizioni.

Sulla scia di questa precedente posizione, si è inserito dunque il nuovo documento di prassi, qui in commento, con cui l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito le conclusioni espresse in precedenza, nei termini che seguono.

A) Il trattamento ai fini delle imposte dirette: l’equiparazione delle criptovalute alle valute estere

Nella risposta all’interpello qui in commento, l’Agenzia chiarisce che le operazioni di conversione di valuta virtuale, se detenute al di fuori del regime di impresa, generano un reddito diverso tassabile, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. c-ter) e comma 1 ter del TUIR, alla stregua dei principi che regolano le operazioni aventi a oggetto le valute tradizionali.

In sostanza, quindi rileva ai fini IRPEF ogni conversione di bitcoin con altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro) realizzata

i) per effetto di una cessione a termine; oppure

ii) per effetto di una cessione a pronti (intendendosi per tale ogni transazione in cui si ha lo scambio immediato di una valuta contro una valuta differente) a condizione che nel periodo d’imposta di riferimento la giacenza media dei conti correnti in valuta estera e dei depositi (siano essi bancari o elettronici) complessivamente detenuti dal soggetto cedente abbia superato il controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi.

La giacenza va calcolata sulla base del rapporto di cambio al 1° gennaio, rilevato sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale o in mancanza quello dove ha effettuato la maggior parte delle operazioni; al riguardo si osserva che nel documento l’Amministrazione utilizza il termine giacenza “media”, sebbene quest’ultimo termine non sia presente nella norma, lasciando forse intendere che la soglia dei 51.645,29 euro non sia da verificare come valore puntuale nei sette giorni ma appunto come valore medio. La plusvalenza (al netto di eventuali minusvalenze scomputabili) va dichiarata nel quadro RT, utilizzando il criterio LIFO in caso di vendite parziali e liquidando la relativa imposta sostitutiva del 26%. Il costo, se non documentabile, può essere calcolato dividendo l’importo del bonifico effettuato all’exchanger per il numero di criptovalute acquistate. Ai fini del calcolo della plusvalenza valgono le regole dell’art. 68, comma 6, del TUIR, che individua la plusvalenza fiscalmente riconosciuta nella differenza tra il corrispettivo percepito a seguito della cessione e il valore di acquisto. A questi fini, qualora il contribuente abbia ricevuto i *bitcoin* per donazione, il “costo iniziale” da considerare è quello sostenuto dal donante.

La recente posizione dell’Agenzia delle Entrate, sopra descritta, è – come osservato - principalmente basata sull’equiparazione delle valute virtuali a valute estere e, in questi termini, lascia tuttavia perplessi, perlomeno sotto alcuni profili. Ad esempio, l’equiparazione non è perfettamente coerente con la nuova definizione fornita dalla normativa antiriciclaggio, in base alla quale le criptovalute sono definite come “*rappresentazione digitale di valore non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale*”. Ancora, non convince l’equiparazione dei “wallet” ai depositi bancari, non solo perché incoerente con quanto previsto ai fini degli obblighi IVAFE e di monitoraggio nel quadro RW (si veda il successivo punto B), ma anche perché penalizza, in concreto, i detentori di valute virtuali rispetto ai detentori di valute ordinarie: infatti, sul presupposto che il “wallet” rappresenti un mezzo imprescindibile per detenere valute virtuali, eventuali plusvalenze realizzate dalla vendita/prelievo/conversione di valute virtuali risulterebbero sempre tassabili, una volta integrati i requisiti quantitativi e temporali previsti dalla norma; e ciò a differenza di quanto accade per le valute tradizionali, non imponibili se detenute al di fuori di circuiti bancari (ad esempio all’interno di una cassetta di sicurezza). Sotto altra prospettiva, l’equiparazione a valuta estera rappresenta forse il tentativo di trovare una soluzione, in attesa di un inquadramento più organico, che medi tra le possibili funzioni – a metà tra l’investimento finanziario e il mezzo di pagamento – che questi nuovi “valori digitali” possono rivestire per gli investitori. Va peraltro detto che l’inquadramento come valuta non risulta essere quello fiscalmente più penalizzante per il contribuente, se paragonato a quelli proposti come alternativi (prodotti finanziari, oro digitale o merci), per i quali le plusvalenze possono risultare imponibili a prescindere dall’ammontare investito.

B) Il trattamento ai fini IVAFE e degli obblighi di monitoraggio fiscale

Il documento qui in oggetto assume particolare importanza anche sotto altro profilo, in quanto chiarisce la posizione dell'Amministrazione finanziaria su un altro dei principali temi rimasti aperti dopo la pubblicazione della Risoluzione n. 72/E, citata: vale a dire la rilevanza delle criptovalute ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dal decreto legge n. 167/90.

Ebbene, su questo aspetto, l'Agenzia delle Entrate, partendo sempre dall'assunzione che le valute virtuali siano equiparabili alle valute estere, si esprime a favore della riconducibilità di tale fenomeno nell'ambito della disciplina del monitoraggio fiscale; e ciò stante l'inclusione – in linea con i principi generali indicati nella circolare n. 38/E/2013 – delle valute estere tra le attività finanziarie estere. Ne consegue che, secondo l'Agenzia delle Entrate, tutti i soggetti che detengono bitcoin (e in generale criptovalute) al di fuori del circuito degli intermediari residenti, devono monitorare detti investimenti nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Una prima conseguenza di questa posizione è che dovrebbero tuttavia essere esclusi dall'obbligo di indicazione nel quadro RW gli investimenti detenuti per il tramite di intermediari italiani, tra cui rientrano in particolare le due nuove figure introdotte in occasione della recente modifica alla Direttiva anti-riciclaggio UE 2015/849, vale a dire i “*prestatori di servizi di portafoglio digitale*” (*custodial wallet*) e gli *exchanger*, che nell'ambito del recepimento all'interno della normativa nazionale (d.lgs n. 231/2007), sono stati riuniti nella categoria dei “*prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale*”, definiti come “*ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale*”.

Tra i limiti della risposta all'interpello si riscontra tuttavia l'assenza di chiarimenti in merito alla possibilità di applicare la soglia di ammontare massimo di giacenza registrato nel corso dell'anno, attualmente pari a 15 mila euro, sotto la quale scatta l'esonero dal monitoraggio di conti correnti e depositi bancari. La conclusione circa l'applicabilità di questa franchigia sembrerebbe opportuna in ragione della accennata assimilazione generalizzata di tutti i “*wallet*” ai depositi ordinari, ma potrebbe collidere con quanto previsto ai fini IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero). Su quest'ultimo aspetto, richiamando la Circolare 28/E del 2012, l'Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che le valute virtuali non sono soggette alla predetta imposta, che si applica ai soli depositi aventi natura “*bancaria*”. Si auspica dunque che l'Amministrazione fornisca ulteriori chiarimenti, precisando che sono esclusi dagli obblighi di monitoraggio gli investimenti in criptovalute detenuti per il tramite di *exchanger* o *custodial wallet* residenti in Italia, ovvero quelli di ammontare che non ha superato complessivamente il controvalore di 15.000 euro nel corso dell'anno.

Per contro, stante l'elevato grado di incertezza normativa sulla materia, l'Agenzia delle Entrate conclude a favore dell'inapplicabilità delle sanzioni su eventuali comportamenti difformi da quelli individuati come corretti, posti in essere dai contribuenti negli anni passati.